

N.



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

SEZIONE II CIVILE

LIQUIDAZIONE PATRIMONIO DEBITORE IN SOVRAINDEBITAMENTO

DEBITORE:

Il giudice, dr.

visto il ricorso presentato da _____ per ottenere la dichiarazione di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* L. 3/2012, di cui è stata dichiarata la chiusura con decreto emesso in data 15.11.2022;

vista la relazione depositata dal liquidatore dr. _____

rilevato che il ricorso per esdebitazione è stato comunicato ai creditori non integralmente soddisfatti e nessuno di essi ha presentato osservazioni;

ritenuta la sussistenza di tutti presupposti di cui alle lettere da a) a e) all'art. 14 *terdecies* L. 3/2012, in quanto:

- il liquidatore ha attestato la condotta collaborativa tenuta dal ricorrente nel corso dello svolgimento della procedura, dando atto che lo stesso ha fornito tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso e non ha ostacolato né ritardato lo svolgimento delle operazioni di liquidazione; risulta, in particolare, che il ricorrente ha contribuito in modo fattivo favorendo la procedura di liquidazione dei propri beni (essenzialmente una vettura e quote della propria retribuzione), provvedendo a versare regolarmente le rate mensili previste nel programma di liquidazione per l'intera durata della procedura, oltre ad avere assicurato l'apporto di finanza esterna, per la somma di € 2.000,00 da parte del proprio padre; ancora deve darsi atto di come il ricorrente, al fine di conseguire la chiusura anticipata della procedura, comunque successivamente al termine di quattro anni previsto dall'art. 14 *quinques* comma quarto L. 3/2012, ha assicurato l'immediato versamento dell'intera quota di retribuzione contemplata nel piano di liquidazione mediante l'ausilio della propria compagna convivente;
- è stata acquisita l'attestazione di cancelleria relativa alla mancata fruizione da parte del ricorrente di altra esdebitazione negli otto anni precedenti all'istanza;
- sono in atti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, che evidenziano l'assenza di condanne o procedimenti penali a carico del ricorrente, ad eccezione di un precedente risalente nel tempo alla data del 25.11.2013; dunque, oltre il quinquennio precedente all'apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio del 21.12.2018;

considerato che il ricorrente risulta occupato presso la società _____, con un reddito che secondo quanto attestato dall'OCC è rimasto invariato nel corso della procedura; può quindi affermarsi che il ricorrente ha svolto e tutt'ora continua a svolgere un'attività adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato;

considerato, inoltre, che risulta soddisfatta anche la condizione di cui alla lettera f) dell'art. 14 *terdecies* (norma secondo cui il debitore è ammesso al beneficio "*a condizione che ... siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione*");

considerato infatti che tale norma va interpretata – per identità di *ratio* e stante la natura "concorsuale" della procedura di liquidazione del patrimonio – conformemente all'analoga disposizione contenuta nell'art. 141 L.F., e che pertanto deve seguirsi un'interpretazione costituzionalmente orientata, in base alla quale tale condizione non implica la necessità che ciascun creditore abbia conseguito una seppur minima soddisfazione percentuale del proprio credito, e piuttosto deve ritenersi avverata quando con il ricavato della liquidazione dell'attivo sia stata pagata una parte significativa e non irrisoria dei debiti concorsuali complessivamente intesi, anche a prescindere, dunque, dall'eventuale insoddisfazione totale di alcune categorie di creditori (cfr. Cass. S.U. n. 24214/2015, Cass. n. 16620/2016, Cass. n. 9767/2012);

considerato, peraltro, che tale interpretazione risulta avvalorata tanto più a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa, che *pro futuro* ha addirittura eliso il requisito della soddisfazione parziale dei creditori;

rilevato pertanto che, nella specie, la soddisfazione dei creditori concorsuali può ritenersi "*significativa e non irrisoria*", tenuto conto della percentuale complessiva dei crediti soddisfatti con integrale soddisfazione dei crediti in prededuzione e di quelli in privilegio ed il parziale soddisfacimento dell'unico credito chirografo, a percentuale del 15,25%; il tutto con il pagamento della quota del 20,76% dell'intera esposizione debitoria;

p.q.m.

DICHIARA inesigibili nei confronti di _____ i crediti non soddisfatti integralmente nell'ambito della procedura liquidativa.

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni al ricorrente e al liquidatore.

Verona, 07.08.2024.

il giudice delegato